



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 302 del 2013, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Residence Arbizzano S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avv. Maria Grazia Mazza e Alessandro Lolli,
domiciliata presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Negrar in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso
dagli avv. Gianfranco Spiazzi, Franco Zambelli, Maurizio Sartori, con domicilio
eletto presso lo studio dell'avv. Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti,
22;

per l'annullamento

della determinazione conclusiva della Conferenza dei Servizi n. 13 del 20/12/2012
R.G. n. 638, emessa dal Responsabile del Servizio Area Gestione Urbanistica, nella
parte in cui richiede ulteriori ed indebite modifiche progettuali e della delibera di
Consiglio Comunale di Negrar 22/1/2013 n. 5; per l'accertamento del silenzio

assenso perfezionatosi sull'istanza di permesso di costruire presentata dalla Residence Arbizzano ex art. 5, comma 14 del D.L. n. 70/2011;
per la declaratoria della risoluzione dell'accordo ex art. 6 della L.R. 4/2011 stipulato dalle parti in data 6/6/2009 in ragione del grave inadempimento del Comune di Negrar;
per la declaratoria della nullità degli artt. 4 e 5 dell'accordo stipulato il 5/6/2009 ex art. 6 della L.R. 11/2004;
per la condanna al risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis della L. 241/1990 per l'omesso rilascio nei termini prescritti dalla legge del permesso di costruire e per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale;
con motivi aggiunti:
per l'annullamento della delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 24/04/2013 di approvazione del Piano degli Interventi stralcio del Comune di Negrar relativo all'area ex Padri Monfortani;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Negrar;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2014 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. In data 5 giugno 2009 la Residence Arbizzano s.r.l. stipulava con il Comune di Negrar un accordo ex art. 6 della L.R. n. 11/2004 funzionale alla riqualificazione urbanistico-ambientale dell'area ex Padri Monfortani, nella frazione di Arbizzano

del Comune di Negrar. L'accordo prevedeva il cambio di destinazione d'uso dell'area, da area a servizi ad area edificabile, la demolizione di tutti i fabbricati esistenti e la ricostruzione di nuovi edifici residenziali, nonché l'esecuzione a spese della società ricorrente del restauro di una villa storica (Villa Albertini) e l'interramento di un tratto della linea di elettrodotto ad alta tensione.

Inoltre, si prevedeva l'impegno dell'amministrazione comunale a recepire tale accordo nel P.A.T. e successivamente in un P.I. stralcio relativo all'area ex Padri Monfortani.

2. L'accordo veniva poi effettivamente recepito nel P.A.T. del Comune di Negrar approvato, il 29 dicembre 2009, con delibera di Giunta Regionale.

Successivamente, l'amministrazione incaricava i tecnici per la progettazione del nuovo P.I. del Comune di Negrar.

3. Tuttavia, in data 11 novembre 2011, la società ricorrente comunicava all'amministrazione comunale la volontà di ritenere definitivamente risolto l'accordo del 5 giugno 2009, in quanto, secondo la Residence Arbizzano, l'amministrazione aveva manifestato la volontà di non darvi corso.

4. Subito dopo, in data 25 novembre 2011 l'odierna ricorrente presentava domanda di permesso di costruire ai sensi dell'art. 5 del D.L. 70/2011 (c.d. Decreto Sviluppo) per la demolizione di edifici esistenti e la riqualificazione dell'area ex Padri Monfortani. Quindi, l'amministrazione indiceva una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 che si concludeva con la determinazione del 20 dicembre 2012, impugnata con il ricorso principale.

5. Con delibera del 27 novembre 2012 il Comune di Negrar adottava lo stralcio del Piano degli Interventi in attuazione dell'accordo del 5 giugno 2009.

6. Con delibera del 22 gennaio 2013 il Consiglio Comunale approvava il progetto di cui alla domanda di permesso di costruire, condizionando il rilascio del titolo edilizio all'esecuzione delle opere pubbliche (costituite, fra l'altro, dal restauro della

Villa Albertini e dall'interramento della linea ad alta tensione), previste nell'accordo del 5 giugno 2009 recepito nel P.A.T. e nello stralcio del P.I. .

Anche tale delibera è stata impugnata con il ricorso principale.

6.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha lamentato la violazione dell'accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 da parte del Comune di Negrar, non avendo quest'ultimo proceduto "in modo spedito all'approvazione del P.I. stralcio relativo all'area in esame", invece adottato solo nel 2012, ed avendo l'amministrazione espresso la volontà di non dar seguito all'accordo in questione.

6.2. Con il secondo motivo la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi del 20 dicembre 2012 e della delibera del 22 gennaio 2013 per eccesso di potere per contraddittorietà ed irragionevolezza, in quanto il Comune con tali atti aveva richiesto l'attuazione dell'accordo del 5 giugno 2009, quando, con altra delibera aveva disposto la vendita della Villa Albertini rendendo così, secondo la ricorrente, ineseguibile l'accordo.

6.3. Con il terzo motivo la ricorrente ha lamentato la violazione della tempistica nell'esecuzione dell'accordo ex art. 6 L.R. 11/04 da parte del Comune di Negrar, non essendo stato il P.I. adottato immediatamente dopo il P.A.T. .

6.4. Con il quarto motivo la ricorrente ha eccepito la nullità dell'accordo per impossibilità dell'oggetto ex art. 1418 c.c. . Ciò in quanto la società Terna s.p.a., che gestisce l'elettrodotto ad alta tensione da interrare secondo l'accordo, si era rifiutata di procedere a tale interramento.

6.5. Con il quinto motivo la ricorrente ha lamentato l'illegittimità della pretesa del Comune di rilasciare un permesso di costruire in deroga di cui all'art. 14 del D.P.R. 380/2001, dovendo invece rilasciare un permesso di costruire ordinario ex art. 5 del decreto sviluppo.

6.6. Con il sesto motivo la ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e degli artt. 14 e ss. della L. 241/1990, avendo il Comune imposto, nella conferenza di servizi conclusiva, nuove ed ulteriori prescrizioni "tali da richiedere la riapertura del procedimento anziché la sua chiusura".

6.7. Con il settimo motivo, la ricorrente ha eccepito l'illegittimità della determina conclusiva della Conferenza di Servizi e della delibera del 22 gennaio 2013 per contraddittorietà rispetto al silenzio assenso già intervenuto sulla domanda del ricorrente di permesso di costruire.

6.8. Infine con i motivi, ottavo, nono e decimo, ha chiesto il risarcimento dei danni per inadempimento dell'accordo del 5 giugno 2009, nonché per ritardo nel rilascio del permesso di costruire, ed infine, la declaratoria di risoluzione dell'accordo medesimo per sopravvenuta impossibilità della prestazione (essendo stata disposta l'alienazione della Villa Albertini, della quale, nell'accordo, si prevedeva il restauro).

7. Si è costituito il Comune di Negrar, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione della determina conclusiva della conferenza di servizi e della delibera del 22 gennaio 2013, trattandosi di atti endoprocedimentali, contestando in fatto ed in diritto le asserzioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

Infine, l'amministrazione comunale ha formulato domanda riconvenzionale di condanna della Residence Arbizzano all'immediata esecuzione delle opere previste nell'accordo del 5 giugno 2009, ovvero, in alternativa, al risarcimento del danno.

8. Successivamente, con delibera del Consiglio Comunale del 24 aprile 2013 è stato approvato il Piano degli Interventi stralcio del Comune di Negrar relativo all'area ex Padri Monfortani.

9. Tale delibera è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti.

Con tale ultimo ricorso la Residence Arbizzano ha riproposto avverso l'atto impugnato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà (con la decisione di

alienare Villa Albertini e stante l'impossibilità d' interrare l'elettrodotto ad alta tensione), nonché ha dedotto lo sviamento di potere per l'utilizzo dello strumento urbanistico per finalità non connesse alla tutela del territorio.

10. In vista dell'udienza di discussione entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

11. Alla pubblica udienza del 12 marzo 2014 il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione.

DIRITTO

1. Preliminarmente, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa del Comune, deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'impugnazione della determina conclusiva della Conferenza dei servizi n. 13 del 20 dicembre 2012 e della Delibera del Consiglio Comunale di Negrar n. 5 del 22.01.2013, trattandosi di atti endoprocedimentali nell'ambito del procedimento ex art. 14 del D.P.R. n. 380/2001.

1.1. L'art. 14 D.P.R. n. 380 del 2001 prevede infatti che "il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato previa deliberazione del Consiglio comunale".

La giurisprudenza amministrativa (sin da Consiglio Stato, sez. V, 6 giugno 1984, n. 433, ma vedi da ultimo, T.A.R. Puglia, Lecce, sez. III, 30 aprile 2013 n. 987, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, 4 giugno 2012, n. 556) è ferma nel ritenere che l'atto terminale del procedimento in questione è costituito dal titolo edilizio concesso in deroga, atto di attribuzione dirigenziale, mentre, la previa deliberazione del consiglio comunale si configura come atto interno del procedimento, non immediatamente lesivo, impugnabile - assieme agli atti di uguale natura confluiti nel procedimento stesso - solo congiuntamente all'atto finale, una volta emanato.

La medesima deliberazione riveste, viceversa, carattere di immediata lesività nei confronti del soggetto istante solo nel caso - che qui non ricorre - di

determinazione negativa del consiglio comunale sulla deroga, poiché tale determinazione negativa preclude il prosieguo del particolare procedimento di concessione edilizia in questione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 1 marzo 1993, n. 302).

Orbene, nel caso di specie non solo non risulta impugnato, neppure con motivi aggiunti, il permesso di costruire in deroga autorizzato dall'organo consiliare, ma non risulta neppure che tale atto sia mai stato rilasciato dall'ufficio comunale.

Con ciò resta confermato il carattere non lesivo, sia della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi (di rimessione ai sensi dell'art. 14 D.P.R. 380/2001 del progetto all'approvazione del Consiglio Comunale), sia della successiva deliberazione del Consiglio comunale, anche perché quest'ultimo atto contiene soltanto gli indirizzi al soddisfacimento dei quali viene subordinato il rilascio del permesso di costruire in deroga, nonché l'incarico al dirigente competente per l'attuazione della delibera, mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga e l'adozione di tutti gli atti necessari e conseguenti a tale rilascio.

Pertanto, l'impugnazione di tali atti, in quanto non seguita dall'impugnazione dell'atto finale del procedimento deve essere dichiarata inammissibile.

2. Quanto alle altre domande avanzate dalla ricorrente, di risoluzione per inadempimento, di nullità e di risarcimento del danno da inadempimento, aventi tutte come comune presupposto l'accordo ex art. 6 L. n. 11/2004, appare utile svolgere una premessa in ordine alla natura, alla funzione ed agli effetti di tale accordo.

2.1. L'accordo in questione ha natura di accordo procedimentale, ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 richiamato dal comma 4 dell'art. 6 della L.R. n. 11/2004, ed in particolare di accordo integrativo, essendo finalizzato alla determinazione delle previsioni discrezionali dell'atto di pianificazione urbanistica, ed inserendosi nella

serie procedimentale di adozione e di approvazione di tale atto senza concluderla. Tale tipo di accordo, a differenza degli accordi sostitutivi, esaurisce la sua funzione nel momento in cui viene recepito dallo strumento pianificatorio, nella fattispecie dal P.A.T. e poi dal P.I. . Da tale momento in poi varrà la previsione (avente natura di indirizzo, di coordinamento, strategica o operativa) del P.A.T. e del P.I. recettiva e sostitutiva dell'accordo.

2.2. L'accordo procedimentale introdotto dall'art. 6 L.R. n. 11/2004 ha natura strumentale, essendo finalizzato infatti a garantire la condivisione e dunque la concreta attuabilità di alcune scelte urbanistiche, ma una volta che queste ultime sono state adottate con l'approvazione dell'atto di pianificazione e programmazione, per ciò che riguarda l'attuazione di tale scelte riprende vigore il potere discrezionale dell'amministrazione di pianificazione e di programmazione degli interventi attuativi. E tale fase di attuazione delle trasformazioni non è direttamente regolata dall'accordo ex art. 6 che invece ha esaurito la sua efficacia, viceversa saranno le previsioni programmatiche degli strumenti urbanistici generali ad indirizzarla.

2.3. D'altro canto, nel caso di specie, la portata degli effetti obbligatori per il Comune dell'accordo in esame del 5 giugno 2009, è così espressamente delimitata dall'art. 6 del medesimo accordo: *“Impegni per il Comune – Il Comune di Negrar provvederà a recepire il presente accordo nel P.I. che sarà approvato successivamente all'approvazione dello stesso P.A.T. per la parte che interessa le aree di cui al comparto ex Padri Monfortani”*.

3. Ciò premesso, venendo all'esame dei comportamenti tenuti da ciascuna delle parti nell'esecuzione di tale accordo, risulta dagli atti di causa che il P.A.T. del Comune di Negrar è stato approvato con delibera della Giunta della Regione Veneto del 29 dicembre 2009.

3.1. Successivamente all'approvazione regionale del P.A.T. l'amministrazione comunale ha conferito i necessari incarichi ai progettisti per la redazione del P.I. .

3.2. Per proprio conto, in data 11 novembre 2011, la società ricorrente ha invece comunicato all'amministrazione comunale la volontà di ritenere definitivamente risolto l'accordo del 5 giugno 2009, in quanto l'amministrazione avrebbe manifestato la volontà di non dar corso all'accordo stesso.

4. Tale recesso appare totalmente ingiustificato, non risultando, al di là di alcune singole dichiarazioni estrapolate dal dibattito consiliare, da alcuna deliberazione adottata dal Comune o da altra manifestazione ufficiale della sua volontà, l'intenzione dello stesso di non dare esecuzione all'accordo.

5. Né appare configurabile un ritardo della pubblica amministrazione nell'adozione del P.I. (27 novembre 2012), considerati i tempi ordinariamente necessari per la redazione di tale strumento di pianificazione complesso e strutturato (in quanto si rapporta con altri strumenti comunali settoriali di natura programmatica e coinvolge diverse tematiche); e considerato che tra l'approvazione del P.A.T. e l'adozione dello stralcio del P.I. si è anche sovrapposto il procedimento attivato dalla ricorrente per ottenere il permesso di costruire ex art. 70 D.L. 70/2011 (convertito nella L. 106/2011).

6. D'altro canto, l'amministrazione, nell'adozione del P.I. stralcio, non era legata da alcun termine per provvedere, non contenendo il P.A.T. alcuna clausola di tale natura, né comunque, a prescindere dall'esistenza di un ritardo colpevole, la ricorrente si è premurata di mettere in mora l'amministrazione, in modo da rendere giuridicamente rilevante tale ritardo, secondo la regola generale valida nel nostro ordinamento ed espressa dall'art. 1219 c.c. .

Né, infine, l'odierna ricorrente ha attivato lo strumento di autotutela della diffida ad adempiere al fine di ottenere la risoluzione di diritto dell'accordo, ai sensi dell'art. 1454 c.c. .

Ne consegue che - considerato pure come la facoltà di recedere dagli accordi di cui all'art. 11 L. 241/1990 spetti solo alla pubblica amministrazione - la comunicazione della volontà di recedere dall'accordo manifestata dalla Residence Arbizzano con lettera del 10 novembre 2011 non poteva avere l'efficacia costitutiva della risoluzione dell'accordo, che dunque è rimasto efficace fintantoché il Comune di Negrar non ne ha dato compiuta esecuzione.

6.1. Ed infatti, quest'ultimo, proprio in ottemperanza allo specifico obbligo assunto con l'accordo del 5 giugno 2009, tenendo fede ai propri impegni nonostante la comunicazione di recesso della Residence Arbizzano, con delibera del 27 novembre 2012, ha adottato lo stralcio del Piano degli Interventi, dando completa esecuzione al predetto accordo e ponendo la Residence Arbizzano – con la trasformazione dell'area “Monfortani” in area edificabile residenziale da area F – nelle condizioni giuridiche per ottenere i titoli per la realizzazione del progetto previsto con l'accordo ex art. 6 L.R. 11/04.

6.2. Nell'ambito poi del parallelo procedimento di approvazione del progetto presentato dalla ricorrente in applicazione della L. 106/2011, con la determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi e con la successiva delibera del 22 gennaio 2013, il Comune, individuando come condizione necessaria per il rilascio del permesso di costruire, la realizzazione da parte della Residence Arbizzano delle opere pubbliche già previste nell'accordo del 5 giugno 2009, non ha fatto altro che conformarsi alle previsioni del P.A.T. e del P.I. stralcio adottato che a tale accordo si rifacevano.

6.3. Infine, con delibera del 24 aprile 2013 il Comune ha approvato il Piano degli Interventi stralcio relativo all'area ex Padri Monfortani.

7. Da quanto finora esposto ne deriva che: a) una volta approvati il P.A.T. ed il P.I. con le previsioni recettive dell'accordo ex art. 6, quest'ultimo si è estinto avendo esaurito la sua funzione, con la conseguenza che le domande tipicamente

contrattuali proposte, di risoluzione per inadempimento o per eccessiva onerosità sopravvenuta e di nullità (*rectius* risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione), unitamente a quella risarcitoria proposta a titolo di inadempimento contrattuale, devono essere respinte in quanto presuppongono pur sempre la validità di un atto invece non più esistente; né potrebbe il Collegio mutare d'ufficio la *causa petendi* della domanda risarcitoria in quella di responsabilità extracontrattuale, trattandosi in questo caso di una domanda nuova e diversa che la parte avrebbe dovuto espressamente e ritualmente proporre; b) in ogni caso non è ravvisabile alcun inadempimento della P.A. rispetto all'accordo, né alcun ritardo colpevole e/o giuridicamente rilevante nell'esecuzione dello stesso, e dunque alcuna responsabilità della stessa per il danno lamentato dalla ricorrente.

8. Deve invece essere giudicata inammissibile, per mancanza o assoluta genericità dei motivi, la domanda di accertamento della formazione del silenzio assenso sull'istanza di permesso di costruire, istanza presentata dalla ricorrente ex art. 5 D.L. n. 70/2011 e da intendersi, secondo la ricorrente, come richiesta di permesso di costruire ordinario.

Come rilevato dalla difesa comunale, infatti, nel ricorso non vengono per nulla indicati quali siano i presupposti per l'intervenuta formazione di tale silenzio assenso – risultando, per contro, che l'area in oggetto al momento della richiesta di permesso di costruire era classificata come zona F a servizi e quindi incompatibile con il prospettato intervento di natura residenziale - né viene indicato quando il preteso silenzio-assenso si sarebbe perfezionato.

Inoltre, sotto altro aspetto, pure evidenziato dalla difesa del Comune, la ricorrente nel corso del procedimento ha di fatto prestato acquiescenza alla decisione della pubblica amministrazione di sottoporre il rilascio del permesso di costruire alla procedura di deroga di cui all'art. 14 D.P.R. 380/2001, partecipando attivamente a

tutte le fasi della Conferenza di Servizi a tal fine indetta, senza nulla opporre sotto tale profilo.

9. Infine, per la medesima ragione esposta al punto 7 della presente motivazione, in base alla quale sono state respinte le domande contrattuali proposte dalla ricorrente, deve allo stesso modo essere respinta la domanda riconvenzionale, formulata dal Comune di Negrar, di condanna della ricorrente all'esecuzione dell'accordo ex art. 6 L.R. n. 11/2004 stipulato il 5 giugno 2009.

Né, d'altra parte, la Residence Arbizzano potrebbe essere obbligata ad attuare le previsioni programmatiche del Piano degli Interventi relative all'area in questione in assenza di un piano attuativo, di una convenzione di lottizzazione o di un permesso di costruire che le renda attuali e cogenti nei suoi confronti.

10. Passando ora all'esame del ricorso per motivi aggiunti – avente ad oggetto la delibera del 24 aprile 2013 di approvazione del Piano degli Interventi stralcio relativo all'area ex Padri Monfortani – tale ricorso, prescindendo dall'eccezione d'inammissibilità sollevata dal Comune per mancata impugnazione della successiva delibera di approvazione del P.I. relativo all'intero territorio del Comune di Negrar - si rivela infondato per le seguenti ragioni.

10.1. Non risulta assolutamente dimostrato che l'interramento della linea ad alta tensione, originariamente previsto nell'accordo del 5 giugno 2009, sia divenuto impossibile stante l'espressa contrarietà dell'ente che ne è proprietaria (Terna s.p.a.) come dedotto dalla ricorrente.

Nel corso della Conferenza di Servizi la società Terna, invece, non si è mai rifiutata di dare attuazione a tale opera.

Al contrario il Comune ha depositato in giudizio una relazione dell'Enel con la quale quest'ultima stima fattibile l'intervento e ne specifica modalità e spese, dichiarandosi disponibile ad effettuare la progettazione e l'esecuzione dell'opera.

Come evidenziato dalla difesa Comunale si tratta comunque di un falso problema, in quanto se l'interramento della linea elettrica a carico della Residence Arbizzano fosse realmente impossibile da realizzare, il Comune, in sede di attuazione del P.I., potrebbe sostituire tale prestazione con un'altra opera pubblica di valore equivalente, lasciando integre le restanti previsioni del P.I. stralcio relativo all'area in questione.

10.2. In secondo luogo, si osserva che l'inserimento della Villa Albertini nel piano delle alienazioni del Comune ex art. 58 della n. 133 del 2008, comporta solo il passaggio dell'immobile al patrimonio disponibile dell'ente ai fini di una più proficua valorizzazione dello stesso, e non si vede come tale scelta possa essere incompatibile con la decisione del Comune di richiedere a carico della ricorrente il restauro ed il recupero della Villa, come stabilito con l'accordo del 5 giugno 2009.

10.3. Appare infine inammissibile per genericità il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con il quale si è lamentato lo "sviamento di potere per l'utilizzo dello strumento urbanistico per motivazioni non connesse alla tutela del territorio", sviamento consistente nel fatto, peraltro indimostrato, che il Comune avrebbe approvato il P.I. solo per evitare una richiesta danni da parte dell'imprenditore.

11. In conclusione, il ricorso in esame deve essere dichiarato in parte inammissibile ed in parte respinto, come deve essere respinta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Negrar.

12. La soccombenza reciproca delle parti impone una pronuncia d'integrale compensazione delle spese di lite fra le stesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo rigetta come in motivazione;

rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal Comune resistente.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)